



Tre anni di legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Il commercio di beni culturali rappresenta un notevole fattore economico e culturale per la Svizzera, che, alla stregua di Stati Uniti, Inghilterra e Francia, è tra le principali piazze internazionali del commercio d'arte. Tuttavia, a differenza di altre nazioni leader nel commercio d'arte, fino all'entrata in vigore della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC), avvenuta il 1° giugno 2005, in Svizzera il commercio e il trasferimento di beni culturali non erano disciplinati da leggi specifiche a livello federale.

Negli ultimi anni il trasferimento illecito di beni culturali è diventato un affare redditizio. Spesso è legato a furti, al saccheggio di siti archeologici, alla distruzione di beni culturali, al contrabbando e al riciclaggio di denaro sporco. Con la LTBC s'intende impedire e punire queste attività illegali. Introdotta tre anni fa, la legge si è già imposta. Promuove la trasparenza nel trasferimento di beni culturali, contribuisce a impedire le attività illecite e a conservare l'attrattiva della Svizzera quale piazza del commercio d'arte. L'attuazione della LTBC è affidata al Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali dell'UFC, che funge da centro di competenze della Confederazione, da organo di contatto per il pubblico e le autorità svizzere e straniere nonché da ente per le questioni legate al saccheggio di opere d'arte.

La LTBC prevede varie misure per proteggere i beni culturali in modo più efficace:

Procedure trasparenti alla dogana

Per tutti i beni culturali devono essere fornite informazioni sulla tipologia, sul luogo di realizzazione e di ritrovamento (beni culturali archeologici). Inoltre occorre specificare, se la loro l'esportazione presuppone l'autorizzazione di un Paese terzo. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) esegue dei controlli a campione. Il Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali sostiene l'AFD esaminando i casi di sospetto contrabbando di beni culturali. Dal 1° giugno 2005 ha trattato 300 richieste doganali. In 75 casi i sospetti sono risultati fondati. L'AFD ha poi sporto denuncia alle autorità penali cantonali. Le dichiarazioni doganali false e l'importazione illecita vengono punite con pene detentive, multe o un'eventuale confisca del bene culturale. La prima restituzione di un bene culturale basata direttamente sulla LTBC è avvenuta nel novembre 2007. Si tratta di un recipiente in terracotta della cultura Chancay risalente al secolo XII. Al termine della procedura penale cantonale, il direttore dell'UFC ha consegnato all'ambasciatrice del Perù il bene culturale illecitamente importato.

Garanzia di restituzione nell'ambito del prestito intermuseale

Mediante la garanzia di restituzione per musei e altre istituzioni culturali la LTBC promuove il trasferimento lecito dei beni culturali. La garanzia impedisce a privati e autorità di far valere pretese giuridiche sui beni culturali finché si trovano in territorio elvetico. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della LTBC il Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali dell'UFC ha rilasciato garanzie di restituzione a 37 mostre, salvaguardando in questo modo l'attrattiva, la concorrenzialità e la sicurezza della Svizzera quale luogo espositivo.

Obblighi di diligenza

La LTBC non prevede una pena solo per il trasferimento di beni culturali rubati, ma anche per quelli «andati smarriti contro la volontà del proprietario». In pratica può essere punita tra l'altro la vendita di un bene culturale proveniente da scavi illeciti e quindi di proprietà dello Stato. Grazie a questa regolamentazione, nel dicembre 2007 si è potuta bloccare la messa all'asta di un bene culturale iracheno su Ebay.

Per il commercio d'arte la LTBC ha introdotto particolari obblighi di diligenza per le case d'aste e gli antiquari, che vengono controllati dal Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali dell'UFC. Le nuove norme sostengono anche la restituzione volontaria, grazie alla quale dal 1° giugno 2005 sono stati restituiti tra l'altro un torso romano in marmo e un lekythos attico (vaso per l'olio utilizzato nei corredi funerari) alla Grecia e una mano bronzea romana rubata alla Turchia.

Accordi bilaterali

In conformità alla LTBC la Svizzera può concludere accordi sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali con altri Stati. Gli accordi bilaterali sono applicati solo a categorie di beni culturali di particolare importanza per il patrimonio culturale della parte contraente interessata. Si tratta soprattutto di beni culturali anteriori al 1500. Gli accordi disciplinano a quali condizioni l'importazione di un bene culturale nel territorio nazionale della relativa parte contraente è conforme alla legge. Definiscono anche le modalità del rimpatrio di beni culturali importati illecitamente e contengono ampie basi legali sull'assistenza amministrativa e giudiziaria. Finora la Svizzera ha firmato accordi bilaterali con l'Italia, la Grecia e il Perù. L'accordo bilaterale con l'Italia è in vigore dal 27 aprile scorso. Accordi bilaterali con altri Stati stanno per essere messi a punto.

Inoltre, l'UFC in collaborazione con la piattaforma d'aste on line eBay, l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) e l'Associazione svizzera degli archeologi cantonali hanno firmato il 18 giugno 2008 una dichiarazione d'intenti per impedire il commercio illegale di beni culturali archeologici su internet. Durante una fase pilota di tre mesi, eBay proporrà la vendita di beni culturali archeologici solo se questi saranno dotati di un certificato di legalità rilasciato da un'autorità statale svizzera o estera.

Il progetto è monitorato dall'UFC, da Fedpol e dall'Associazione svizzera degli archeologi cantonali. In Svizzera il rilascio dei certificati di legalità è di competenza dei servizi archeologici cantonali. eBay esaminerà le offerte proposte sul suo sito web per garantire i suoi standard di sicurezza e verrà sostenuto in tal senso dalle autorità. Inoltre eBay informerà i propri clienti sul trattamento responsabile dei beni culturali mettendo a disposizione documentazioni fornite dall'UFC, da Fedpol e dai servizi archeologici cantonali.

Conclusa la fase pilota, si analizzeranno le ripercussioni dell'accordo sulla vendita via Internet. Se necessario verranno avviate ulteriori misure. Nell'accordo sono concretizzate le raccomandazioni del gruppo di esperti in beni culturali di Interpol del marzo scorso, che suggerisce agli Stati membri la conclusione di accordi specifici con le piattaforme web volti alla limitazione dell'offerta di beni culturali, all'autocontrollo delle piattaforme web e all'introduzione di ulteriori misure di sensibilizzazione per il trattamento responsabile di beni culturali.

Indirizzo per ulteriori informazioni

Benno Widmer, responsabile del Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, tel. 031 325 70 21, benno.widmer@bak.admin.ch

Editore

Ufficio federale della cultura, conferenza stampa del 19.06.2008
Internet: <http://www.bak.admin.ch>